

Motivi e principali argomenti:

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: marchio figurativo «BIN LADIN» in caratteri arabi, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 12, 14, 18, 25, 28, 35 e 41 – domanda n. 2 224 160

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. f) del regolamento del Consiglio n. 40/94. Il ricorrente sostiene che la registrazione del marchio di cui trattasi non sarebbe né in contrasto con l'ordine pubblico, né con i buoni costumi.

la prova orale e che in tal modo confermava la nomina di altra persona;

— attribuirle comunque EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno morale e materiale subito dalla ricorrente, somma stimata provvisoriamente in via equitativa;

— condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente, all'epoca agente temporaneo presso la Commissione, in seno all'Ufficio per le Infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB), ha presentato domanda per il posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'OIB. Con il suo ricorso intende ottenere l'annullamento delle decisioni che respingono la sua candidatura e che nominano un'altra persona al posto di cui trattasi, come pure il risarcimento del danno morale e materiale da lei assertivamente subito.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca la violazione dell'interesse del servizio, dei principi generali di imparzialità, obiettività e di non discriminazione, di trasparenza e di motivazione, come pure sviamento di procedura. La ricorrente sostiene che la selezione della persona nominata al posto di cui trattasi sarebbe stata decisa all'infuori di ogni legittima procedura e senza essere preceduta da alcun esame per merito comparato dei di lei meriti e di quelli della ricorrente. Nel medesimo contesto la ricorrente invoca un errore manifesto di valutazione nonché violazione dell'obbligo di sollecitudine e di buona amministrazione. La ricorrente invoca altresì la violazione del principio generale di parità di trattamento, alludendo al fatto che tutti gli agenti temporanei e ausiliari dell'OIB, i cui contratti scadevano il 1° maggio 2004 sono rimasti presso l'OIB oltre tale data, ad eccezione della ricorrente.

Ricorso della sig.ra Wineke Neirinck contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 dicembre 2004

(Causa T-494/04)

(2005/C 57/58)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 dicembre 2004 la sig.ra Wineke Neirinck, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Aurore Finchelstein, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quale la ricorrente ha avuto conoscenza nel corso della riunione dell'Unità OIB.1 (Ufficio Infrastrutture e logistica in Bruxelles – Attuazione della politica immobiliare) del 4 marzo 2004 secondo la quale era stato selezionato altro candidato per il posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'OIB, per il quale la ricorrente aveva presentato domanda;

— annullare la decisione di conferma 9 marzo 2004 con la quale la ricorrente veniva informata del rigetto della sua candidatura;

— annullare la successiva decisione 27 aprile 2004 con la quale la ricorrente veniva informata che non aveva superato

Ricorso della Belfass contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 23 dicembre 2004

(Causa T-495/04)

(2005/C 57/59)

(Lingua processuale: il francese)

Il 23 dicembre 2004, la Belfass, con sede in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Lucas Vogel, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.